

REGIONE PIEMONTE BU36 05/09/2024

Citta' metropolitana di Torino

D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i. – D.D. n. 4907 del 12/8/2024 di annullamento di prescrizione riportata nella D.D. n. 3904 del 27/6/2023 di proroga della scadenza del termine della pubblica utilità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in Comune di Cantoira assentita a Champorcher Energie srl con D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018 di Autorizzazione Unica

Documento allegato

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4907 del 12/8/2024:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di annullare la prescrizione riportata al punto 3) del dispositivo della D.D. n. 3904 del 27/6/2023, con la quale è stata assentita a Champorcher Energie srl, C.F./P.IVA 01073650077 - con sede legale in Introd (AO), località Champgerod n. 1, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la proroga di anni 4 del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità attestata con la D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018 di Autorizzazione Unica citata in premessa;
- 2) di dare atto che, per economia di procedimento, detto annullamento sia efficace con riferimento all'intero progetto, e non alle sole parti oggetto di variante, al fine di consentire una successiva gestione unitaria della procedura;
- 3) di assegnare la scadenza del 31/1/2025 per la presentazione della domanda di variante, i cui elaborati tecnici allegati, riferiti al complesso dell'intervento, dovranno essere conformi a quanto descritto in premessa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio di questa Amministrazione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- 5) restano fermi tutti gli obblighi e le condizioni di cui al provvedimento di autorizzazione unica rilasciato con D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018, nonché quelli afferenti le singole normative di settore coordinate nell'ambito del procedimento unico e quelli riportati nel disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 6) di dare atto che resta fermo in capo al titolare, ai sensi del punto 15.5 del D.M. 10/9/2010, l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica;
- 7) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- 8) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Nel caso di questioni che incidano in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi degli artt. 140 lett. c) o 143 comma 1 lett. a) del R.D. 1775/33 e s.m.i..

(... omissis ...)"